

Allegato "C"
Rep. n. 23.081
Racc. n. 12.787

STATUTO
dell'Associazione
"OSSERVATORIO METEOROLOGICO AMBIENTE ROERO –
O.M.A. ROERO"

ART. 1

(Denominazione, sede e durata)

È costituita, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e successive modifiche, una associazione di promozione sociale avente la seguente denominazione: "OSSERVATORIO METEOROLOGICO AMBIENTE ROERO - O.M.A. ROERO" (O.M.A. ROERO), da ora in avanti denominata "Associazione", con sede legale nel Comune di Vezza d'Alba (CN) e con durata illimitata.

Il trasferimento della sede in altro Comune richiede il voto unanime di tutti i soci.

La variazione di sede all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria.

A decorrere dalla data di iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore, di cui al D.Lgs. 117/2017, la denominazione sociale sarà "OSSERVATORIO METEOROLOGICO AMBIENTE ROERO - O.M.A. ROERO - APS" (O.M.A. ROERO - APS).

Verrà inserito nella denominazione dell'Associazione l'acronimo ETS, dopo l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del terzo settore (R.U.N.T.S.).

ART. 2

(Scopo, finalità e attività)

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati: secondo l'elencazione dell'articolo 5 D.Lgs. 117/17:

(d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

(e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;

(f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

(i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

(j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16,

comma 5, della Legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;
(k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
(n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della Legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
(s) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della Legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;
nello specifico:

- la diffusione di una cultura di produzione agricola e di consumo informata e responsabile nei confronti dell'ambiente e del territorio, avvalendosi di strumenti informatici rivolti a scuole ed università;
- il sostegno e la difesa fitopatologica delle piante;
- la valorizzazione dei prodotti agricoli e lo sviluppo dell'agricoltura in tutti i suoi aspetti, della flora e della fauna e la promozione del territorio del Roero;
- la divulgazione delle moderne tecniche agricole quali la lotta guidata, integrata e biologica ai parassiti delle coltivazioni, con attenzione alle problematiche di tipo ambientalistico ed ecologico, nonché il lancio di insetti e/o acari antagonisti.

In particolare, per la realizzazione degli scopi prefissi, l'Associazione potrà:

- mettere in essere iniziative informative e formative rivolte alla crescita della conoscenza, della pratica e della professionalità dei propri soci;
- istituire servizi di rilevamento dei dati meteorologici, biologici e fitologici nell'ambito agricolo e forestale, dei boschi, dei parchi, dell'orticoltura, dei giardini e della floricoltura del territorio; le rilevazioni acquisite dalle stazioni meteorologiche verranno elaborate dai tecnici dell'associazione per stabilire quali siano i trattamenti da somministrare alle colture. La comunicazione ai Soci viene effettuata dai tecnici stessi i quali si impegnano a non divulgare le informazioni al di fuori dell'associazione;
- promuovere e sostenere l'utilizzo degli animali per la pulizia di boschi, gerbidi, incolti;
- svolgere attività di studio relativa alla coltivazione ed all'allevamento sia per quanto concerne la flora che la fauna del Roero;
- favorire la tutela e la propagazione di piante autoctone, piante tartufigene, funghi, tuberi, alberi da frutto e semi antichi o di interesse storico;
- effettuare servizi tecnici nell'ambito delle proprie finalità istituzionali;
- promuovere e realizzare attività culturali volte alla diffusione della conoscenza dell'ambiente, della biodiversità e delle tradizioni culturali agricole culinarie enogastronomiche e dei sapori del territorio del Roero;
- produrre materiale formativo e informativo, anche attraverso la pubblicazione di opuscoli, volumi, quaderni od altro materiale anche multimediale, da distribuirsi in occasione di fiere, convegni, rappresentazioni, spettacoli e manifestazioni nonché a scuole ed istituti;
- istituire un Museo Agricoltura Antichi mestieri Flora e Fauna del territorio del Roero;
- effettuare raccolte pubbliche occasionali di fondi;
- sostenere e favorire la diffusione dei prodotti agricoli del territorio rispettosi dell'ambiente e della natura;
- intervenire con azioni volte alla salvaguardia, alla conservazione e al reinserimento di specie faunistiche a rischio di estinzione che popolano il territo-

rio del Roero;

- istituire un marchio o più marchi collettivi e associativi con lo scopo di contrassegnare i prodotti agricoli dei soci produttori provenienti da colture enogastronomiche realizzate, monitorate ed approvate dalla commissione tecnica dell'Associazione secondo la regolamentazione determinata dall'Associazione e le aziende di servizi che si adoperano alla promozione dell'oggetto sociale;

- promuovere e favorire il raccordo e la collaborazione con enti pubblici e privati sensibili, attenti ed attivi sulle tematiche ambientali;

- la sigla O.M.A. deve essere scritta in nero, rosso o neutro.

L'Associazione può avvalersi di lavoratori dipendenti o di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, quando ciò è ritenuto necessario allo svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle proprie finalità. Il numero dei lavoratori impiegati rientrerà nei limiti di cui all'articolo 36 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n.117.

L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione.

L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo Settore, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 3

(Ammissione e numero degli associati)

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono aderire all'associazione le persone fisiche e gli Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

L'Associazione è costituita dai soci nelle seguenti categorie:

- Onorari
- Benemeriti
- Ordinari
- Volontari
- Simpatizzanti.

Sono Soci Onorari coloro che abbiano particolare benemerenze, ed in particolare coloro che nel passato abbiano ricoperto cariche in seno al Consiglio Direttivo. Sono nominati in via permanente dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.

Sono Soci Benemeriti coloro che, con la loro munificenza, abbiano contribuito al sostegno e all'affermazione dell'Associazione. Vengono nominati dal Consiglio Direttivo con validità annuale.

Sono Soci Ordinari coloro che svolgono attività strettamente connessa agli scopi dell'associazione (agricoltori, allevatori, operatori del settore enogastronomico e dell'accoglienza turistica, ecc), pagando la quota di ammissione e la quota annuale stabilita dall'Assemblea dei soci nei termini e con le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo.

Sono Soci Volontari coloro che operano attivamente in quelle attività dell'associazione non strettamente connesse agli scopi della stessa (operatore, manutenzione, giornalista, organizzazione fiere, manifestazione, archivista e altro) e pagano la quota di ammissione e la quota annuale stabilita dall'Assemblea dei soci nei termini e con le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo.

Sono Soci Simpatizzanti perché interessati agli scopi dell'Associazione ma non svolgono specifiche attività e pagano la quota di ammissione e la quota annuale stabilita dall'Assemblea dei soci nei termini e con le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all'Organo di amministrazione una domanda che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

L'Organo di Amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati.

L'Organo di amministrazione deve, entro 60 (sessanta) giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della sua successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono, pertanto, ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

La domanda di ammissione presentata da coloro che non abbiano raggiunto la maggiore età, dovrà essere firmata da un genitore o da chi ne fa le veci, il quale, a sua volta, dovrà essere socio dell'Associazione. Il minorenni dovrà partecipare alle attività dell'associazione accompagnato dal genitore o da chi ne fa le veci. Il minorenni non potrà entrare a far parte del Consiglio Direttivo.

L'Associazione fa celebrare annualmente due S.S. Messe di ringraziamento: una il 9 ottobre, in onore di Adeodato Abate, Santo protettore dei Soci. La seconda il 28 dicembre, in onore di Santa Teofila martire, in memoria dei soci defunti.

Ai soci verrà rilasciato un attestato celebrativo: Diploma di BENEMEREN-

ZA 15 – 25 – 35 – 40 – 45 – 50 anni.

ART. 4

(Diritti e obblighi degli associati)

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- esaminare i libri sociali;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- solo per i soci volontari: essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate previa autorizzazione del Consiglio Direttivo;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;
- partecipare alle assemblee con diritto di voto.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea;
- In particolare il socio ha il dovere di mantenere un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri soci, sia con terzi ed astenersi da qualsiasi atto che possa nuocere all'Associazione.

ART. 5

(Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, o comunque nuoccia con il suo comportamento al buon nome dell'Associazione, può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può sempre recedere dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 (tre) mesi prima.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 6

(Organi)

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea;
- l'Organo di amministrazione (o consiglio direttivo);
- il Presidente;
- l'Organo di controllo alla ricorrenza dei presupposti indicati all'art. 30 del D.Lgs. 117/2017;
- il Revisore legale di conti alla ricorrenza dei presupposti indicati all'art. 31 del D.Lgs. 117/2017.

ART. 7

(Assemblea)

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 (tre) mesi, nel libro degli associati. Ciascun associato ha un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare soltanto un socio delegante.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita o consegnata ai soci almeno 8 (otto) giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del Terzo Settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento;
- delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

Le votazioni avverranno, su indicazioni della stessa Assemblea, per alzata di mano, per appello nominale o con voto segreto.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per modificare l'Atto costitutivo e lo Statuto occorre la presenza di almeno tre quarti (3/4) degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti (3/4) degli associati.

ART. 8

(Organo di amministrazione)

L'Organo di amministrazione o (Consiglio Direttivo) opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eleggere il Presidente ed il Vice Presidente;
- nominare il Segretario ed il Tesoriere;
- costituire comitati tecnici, scientifici, di sviluppo o di tutela del marchio e nominare i loro responsabili;
- convocare l'Assemblea;
- dare esecuzione alle deliberazioni assembleari;
- deliberare sulle questioni riguardanti le attività dell'Associazione, in attuazione delle sue finalità, secondo le direttive dell'Assemblea;
- predisporre il programma annuale di attività da sottoporre all'Assemblea;
- predisporre la relazione annuale sulle attività svolte da sottoporre all'Assemblea;
- predisporre il rendiconto economico e finanziario e il bilancio preventivo dell'Associazione;
- predisporre gli atti da sottoporre all'Assemblea;
- deliberare in merito all'ammissione di nuovi soci;
- deliberare in merito ad eventuali provvedimenti disciplinari od esclusione nei confronti dei soci;
- predisporre la determinazione della quota associativa annuale da sottoporre all'Assemblea;
- predisporre ed approvare eventuali regolamenti interni all'Associazione, sia per gli aspetti organizzativi sia per gli aspetti tecnici e scientifici;
- procedere a tutti gli adempimenti necessari alla regolare conduzione dell'Associazione;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative.

Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente almeno 3 (tre) volte l'anno e comunque ogni qualvolta lo ritenga necessario oppure quando ne venga fatta richiesta scritta da almeno tre membri.

Le sedute del Consiglio sono presiedute dal Presidente od in sua assenza dal Vice Presidente.

Le adunanze del Consiglio Direttivo sono valide quando intervenga la maggioranza dei membri in carica e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Delle sedute del Consiglio Direttivo sono tenuti agli atti i verbali predisposti dal Segretario od in sua assenza dal Tesoriere o da altro membro del Consiglio.

Hanno diritto di partecipare alle sedute del Consiglio Direttivo il responsabi-

le del Collegio dei Revisori dei Conti ed i responsabili delle Commissioni senza diritto di voto.

Alle sedute del Consiglio Direttivo possono essere invitati, a scopo consultivo, i componenti delle commissioni specifiche create in seno all'Associazione, o soci, od esterni, quali esperti su tematiche specifiche, senza diritto di voto.

L'Organo di amministrazione è formato da un numero di 5 (cinque) componenti nominati dall'Assemblea per la durata di 3 (tre) anni e sono rieleggibili per più mandati.

La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice Civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Gli incarichi di Tesoriere, Segretario e Responsabile di Commissione possono essere affidati anche a soci non membri del Consiglio Direttivo, in questi casi essi non hanno diritto di voto in Consiglio.

In caso di dimissioni, decesso, o decadenza del Presidente, il Consiglio Direttivo elegge al suo interno, a maggioranza qualificata dei due terzi (2/3) dei componenti, il nuovo Presidente.

In caso di dimissioni, decesso, decadenza od altro impedimento di uno o più membri, nel caso in cui rimangano effettivamente in carica almeno tre membri, il Consiglio Direttivo rimane valido, fatta salva l'eventuale nuova attribuzione degli incarichi affidati.

In caso di dimissioni, decesso o decadenza o altro impedimento di più membri, nel caso in cui rimangano effettivamente in carica meno di tre membri, dovrà essere convocata un'Assemblea per procedere a nuova elezione delle cariche. Fino alla nuova elezione, il Consiglio residuo resta in carica allo scopo di garantire l'ordinario funzionamento dell'Associazione.

Il Consigliere assente, senza giustificato motivo, per più di tre sedute consecutive viene dichiarato decaduto.

I membri del Consiglio Direttivo possono ricoprire cariche sociali anche in altre associazioni.

ART. 9 **(Presidente)**

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è nominato dagli amministratori tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto l'Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali orga-

ni, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Nel caso di atti aventi carattere di urgenza, il Presidente può adottare i relativi provvedimenti che dovranno essere ratificati in sede di Consiglio Direttivo, nella prima occasione utile.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 10

(Organo di controllo)

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al comma 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 11

(Segretario e Tesoriere)

L'organo amministrativo affida l'incarico di Segretario dell'Associazione ad un membro in carica dell'organo amministrativo stesso, oppure in caso di necessità ad un socio.

Il Segretario dirige gli uffici dell'Associazione, cura il disbrigo della corrispondenza ordinaria, cura la tenuta dei Verbali delle sedute dell'organo amministrativo e delle Assemblee, cura la tenuta del libro soci, provvede ai rapporti tra l'Associazione e gli altri enti pubblici e privati, gli istituti di credito e persone in genere, svolge i compiti che gli sono affidati dal Presidente o dagli amministratori.

Allo stesso modo, viene affidato l'incarico di Tesoriere dell'Associazione ad un membro dell'amministrazione in carica, oppure in caso di necessità ad un socio.

Il Tesoriere cura la gestione amministrativa dell'Associazione e ne tiene idonea contabilità, cura le riscossioni ed i pagamenti, cura la tenuta dei libri contabili, predispone il rendiconto consuntivo ed il bilancio preventivo e la relativa relazione.

ART. 12

(Comitato Tecnico – Scientifico - Organizzativo - Tutela del Marchio)

L'organo Amministrativo può costituire, se necessario, dei Comitati aventi lo scopo di effettuare sviluppo e raccolta dati dai territori, fornire informazioni, indicazioni, servizi tecnici, strumenti di valutazione e di controllo sulla conduzione dei fondi, sulle modalità di trattamento e lotta ai parassiti, sulle produzioni e trasformazioni di prodotti.

Può altresì costituire dei comitati tecnici per l'allestimento e la gestione di eventi (es. fiere, mostre, ecc.).

Il Comitato di Tutela del Marchio ha lo scopo di regolamentare l'utilizzo del marchio o dei marchi dell'Associazione da parte dei soci attraverso un apposito Regolamento predisposto con il Comitato Tecnico e ratificato dall'Assemblea. Il Comitato di Controllo di Tutela del Marchio ha anche lo scopo di effettuare i controlli, le valutazioni e le verifiche necessarie a garantire il corretto utilizzo del marchio o dei marchi da parte dei soci.

I membri dei Comitati sono nominati tra persone di provata competenza nel campo agricolo-merceologico, enogastronomico, tecnico e rurale tra persone di fiducia anche tra non soci.

I membri dei Comitati sono volontari, il loro incarico dura 3 anni e possono essere rinominati.

È consentito il rimborso delle spese sostenute per conto dell'associazione e autorizzate dall'Organo Amministrativo.

ART. 13

(Revisione legale dei conti)

Quando ricorrono le condizioni dimensionali di cui all'art. 31 del D.Lgs. 117/2017, se l'Organo di controllo, di cui all'art. 10 di questo Statuto, non esercita il controllo contabile, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 14

(Patrimonio)

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da ogni bene mobile ed immobile che pervenga all'Associazione a qualsiasi titolo, nonché da tutti i diritti a contenuto patrimoniale e finanziario della stessa, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 15

(Divieto di distribuzione degli utili)

Ai fini di cui al precedente art. 14, l'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 16

(Risorse economiche)

16.1 Entrate

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- dalle quote associative versate annualmente dai soci nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo e ratificata dall'Assemblea;
- dai contributi stabiliti dal Consiglio Direttivo e ratificati dall'Assemblea in relazione ad eventi straordinari od a particolari iniziative che richiedano disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario;

- da contributi erogati da pubbliche amministrazioni, da enti ed istituzioni pubbliche, da istituti di credito e da altri enti in genere, locali, regionali, nazionali, della Comunità Europea ed internazionali anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito degli scopi statutari;
- da erogazioni liberali dei soci e di terzi;
- da donazioni, lasciti e legati da associati o da terzi, con beneficio di inventario;
- dai contributi e dai corrispettivi di attività istituzionali e di quelle ad essa direttamente connesse ed accessorie;
- dai corrispettivi derivanti dalla cessione di beni e servizi ad associati ed a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, agricola, di allevamento od artigianale, svolte in maniera sussidiaria ed ausiliaria ed in misura marginale e comunque finalizzate al raggiungimento degli scopi istituzionali;
- da introiti di manifestazioni e raccolte pubbliche effettuate in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
- da proventi derivanti da convenzioni;
- da attività promozionali volte al proprio finanziamento ed ogni altra iniziativa consentita dalla legge ed accettate dall'Associazione.

16.2 Avanzi di Gestione

E' fatto obbligo di utilizzare gli utili od avanzi di gestione nella realizzazione delle attività istituzionali previste dalla Statuto ed in quelle ad esse direttamente connesse.

E' consentito istituire un fondo di riserva in bilancio che raccolga gli avanzi di gestione eventualmente accumulati in attesa di essere reinvestiti nelle attività istituzionali.

All'Associazione è vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, fondi o riserve di capitale durante la vita dell'Associazione a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

ART. 17

(Esercizio Sociale e Bilancio di esercizio)

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno e termina il 31 dicembre.

Il bilancio di esercizio è composto da:

- stato patrimoniale;
- rendiconto di gestione;
- relazione di missione.

All'interno delle componenti del bilancio sopra indicate si devono ritrovare il perseguimento delle finalità statutarie ed il carattere secondario e strumentale delle attività diverse.

Se l'associazione ha entrate inferiori ad Euro 220.000,00 annue, può predisporre il rendiconto per cassa ed il carattere secondario e strumentale può essere annotato in calce al rendiconto stesso.

Per ogni esercizio dovrà essere predisposto il bilancio preventivo ed il rendiconto consuntivo nonché la relazione di attività da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea. Detta documentazione deve essere posta a disposizione dei soci che la volessero esaminare, nei sette giorni precedenti l'Assemblea convocata per la loro approvazione.

Il bilancio è predisposto dall'Organo di amministrazione, viene approvato dalla Assemblea entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si ri-

ferisce e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. L'Organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ART. 18

(Libri)

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;
- libro inventario;
- libro registrazioni contabili.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi facendone richiesta scritta al Consiglio Direttivo.

ART. 19

(Volontari)

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

Per i volontari viene predisposta un'assicurazione apposita che li tutela nell'esercizio delle loro attività.

ART. 20

(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 21

(Disposizione transitoria)

Lo Statuto attualmente in vigore (recante i requisiti ONLUS di cui all'art. 10 del D.Lgs. 760/97) rimarrà valido fino a quando entrerà in vigore il nuovo statuto l'efficacia delle cui modifiche è subordinata alla decorrenza del termine di cui all'art. 104 comma 2 D.Lgs. 117/2017.

ART. 22

(Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dalle norme del Codice Civile Vigenti in materia.

F.to Pier Mario Battaglio

F.to Maria Luisa Stuffo Notaio